

(N. 1781)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO,
LAPENTA e SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1982

Modificazione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,
recante disposizioni a favore di categorie del personale della
polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 496 del 10 ottobre 1974 aveva lo scopo essenziale di accelerare la carriera, estremamente lenta, di un gruppo di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fra l'altro particolarmente meritevoli per aver partecipato con onore sui vari fronti alla guerra 1940-'43 ed a quella di liberazione 1943-'45.

Purtroppo gli estensori della legge non hanno considerato che tale provvedimento legislativo favorevole agli ufficiali in servizio, a cui era stata attribuita la ricostruzione della carriera il giorno prima del pensionamento con conseguenti benefici economici derivanti dalla liquidazione di tutti gli emolumenti e beneficiando della indennità

di buonuscita nel nuovo grado, trascurava e penalizzava invece quelli che erano già stati collocati in pensione anteriormente al 10 ottobre 1974, ai quali la successiva ricostruzione di carriera ha determinato esclusivamente un più favorevole trattamento di quiescenza, escludendo per loro la riliquidazione dell'indennità di buonuscita nel nuovo grado.

Per i danni morali ed economici che derivano al gruppo di ufficiali più anziani dalla suddetta discriminazione, si chiede che l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 496 del 10 ottobre 1974 venga modificato secondo quanto previsto dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio a tutti gli effetti del trattamento di quiescenza e, quindi, anche della riliquidazione dell'indennità di buonuscita nel nuovo grado ».